

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MANCINO, MURMURA, SAPORITO, LOMBARDI,**
e **DEL NERO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 FEBBRAIO 1983

Modificazioni alla legge 3 gennaio 1978, n. 3, recante norme
per l'effettuazione delle elezioni provinciali, comunali e
circoscrizionali

ONOREVOLI SENATORI. — Il periodo di durata in carica delle amministrazioni locali, fissato in quattro anni dall'articolo 8 del testo unico 16 maggio 1960, n. 570, è stato elevato a cinque anni dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1964, n. 663.

Tale aumento di durata è stato determinato, come è noto, da due ordini di considerazioni e cioè dalle comprovate esigenze della programmazione e dalla avvertita necessità di unificare il periodo di permanenza in carica di tutti gli organi collegiali eletti.

Ed infatti attualmente l'arco temporale assegnato al Senato della Repubblica, alla Camera dei deputati ed ai consigli regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali è il quinquennio, essendosi finalmente raggiunta l'auspicata uniformità.

La situazione esistente nel settore delle amministrazioni locali, soggette non di rado a cessazione anticipata per le varie cause previste dall'ordinamento vigente (modificazioni territoriali, dimissioni, scioglimento), è andata però presentando, col tempo,

una varietà sempre più complessa, diversificata e frastagliata, sino a rendere impossibile la tempestiva rinnovazione di taluni consessi, che avrebbe richiesto la indizione dei comizi elettorali in ogni periodo dell'anno con enorme impegno e spesa e con non trascurabili inconvenienti che qui sembra superfluo elencare.

Ad una simile manifesta esigenza di razionalizzazione e di economicità ha provveduto, come è altresì noto, la legge 3 gennaio 1978, n. 3, che ha fissato il principio secondo il quale « a decorrere dal 1° ottobre 1977 le elezioni per il rinnovo dei consigli comunali e provinciali si effettuano in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno » (articolo 1).

Si tratta del noto principio dell'« accorpamento » in virtù del quale i consigli eletti « fuori calendario », perchè succeduti ad amministrazioni disciolte o cessate anticipatamente, vanno rinnovati nella tornata elettorale primaverile più vicina — per difetto o per eccesso — alla scadenza del quinquennio loro assegnato.

Per conseguire gradualmente il cennato « accorpamento » l'articolo 3 della legge n. 3 del 1978 appresta una serie di norme transitorie che provvedono a disciplinare le situazioni consolidate prima dell'entrata in vigore della legge (primo comma), le situazioni venute ad esistenza nel biennio 1978-1979 (secondo comma), quelle venute ad esistenza nel biennio 1980-1981 (terzo comma) e, infine, quelle sorte nel corso del 1982 (quarto comma).

È da notare che, per conseguire lo scopo che si era prefisso, la legge in esame ricorre alternativamente:

— al prolungamento del quinquennio, che è di sei mesi nel caso di cui alla seconda parte del primo comma dell'articolo 3 ed è di un anno o di sei mesi nei casi contemplati dall'ultimo comma del medesimo articolo (consigli eletti nella primavera o nell'autunno del 1982);

— alla abbreviazione del quinquennio (commi secondo e terzo), che è di un semestre per i consigli eletti nell'autunno del 1978 e del 1980; di un anno per i consigli eletti nella primavera del 1979 e del 1981; di un anno e mezzo per i consigli eletti nell'autunno del 1979 e del 1981.

Quest'ultima abbreviazione, superiore alla proroga massima prevista dalla medesima legge (che è di un anno), sembra francamente eccessiva perchè viene a ridurre di circa un terzo la durata normale del mandato amministrativo.

In pratica avviene che i consigli eletti il 15 ottobre 1979, insediati nel novembre 1979 ed in attività dal gennaio 1980 (si pensi ai tempi tecnici necessari alla elezione degli organi esecutivi ed alla elezione dei rappresentanti in seno ai vari organismi locali), si vedono ora costretti a cessare dalle loro funzioni con l'arrivo della primavera, senza aver potuto realizzare buona parte degli interventi e dei programmi tanto faticosamente concordati ed elaborati, finanziati ed avviati.

Ed è ovvio che il medesimo inconveniente si ripresenterà, *rebus sic stantibus*, fra

due anni esatti per i consigli eletti nell'autunno del 1981.

Esso non era prevedibile alla data di emanazione della legge n. 3 del 1978, ma sembra ora assolutamente da evitarsi nell'interesse generale, essendo chiaramente preferibile una proroga di sei mesi ad una decurtazione di ben diciotto mesi.

Allungando di un semestre la durata del mandato conferito dal corpo elettorale ai consigli eletti nell'autunno del 1979 e nell'autunno del 1981 non si altera, ma anzi si corregge e si migliora, l'impostazione e la struttura della legge in esame, si evita l'inconveniente di una riduzione che non può non ritenersi eccessiva nel clima democratico ed autonomistico dell'epoca attuale e, inoltre, si viene a favorire l'ultimazione di interventi e programmi destinati prevalentemente alle categorie più bisognose e più deboli residenti nelle varie località interessate al provvedimento che si ritiene doveroso proporre.

A fronte del principio generale secondo il quale il mandato conferito dal corpo elettorale ha durata quinquennale, una riduzione di un anno e mezzo non può non apparire vistosa e quindi abnorme. Di qui l'opportunità di eliminare dal corpo della legge tale punta estrema, conferendo per tal modo un giusto equilibrio alle restanti disposizioni del testo legislativo, che, a fronte di proroghe semestrali ed annuali, prevedono abbreviazioni pure semestrali ed annuali.

La proroga di un semestre in sostituzione della riduzione di diciotto mesi del periodo di permanenza in carica dei consigli eletti nell'autunno 1979 e nell'autunno 1981 sembra, pertanto, il rimedio più idoneo dal punto di vista funzionale e più corretto dal punto di vista giuridico e politico.

Si noti anche che l'entità della divisata proroga, inferiore a quella massima di un anno prevista dall'ultimo comma dell'articolo in parola, risulta uguale a quella di cui hanno fruito, senza difficoltà e senza inconvenienti, tutte le amministrazioni locali considerate nella seconda parte del primo comma del medesimo articolo 3.

Da un punto di vista generale è anche da tenere presente che, mentre il prolun-

gamento della durata in carica di un organo può sempre essere considerato positivamente e favorevolmente, non altrettanto può dirsi per l'abbreviazione, specie quando essa è notevole e di gran lunga superiore alle piccole abbreviazioni tradizionalmente sempre ammesse dall'ordinamento per motivi tecnici.

Sembra, comunque, indubitabile che sostituendo ad una abbreviazione di diciotto mesi una proroga di sei mesi ci si avvicina maggiormente alla durata di scadenza naturale del mandato elettivo e si viene a rispettare maggiormente il noto principio generale della durata quinquennale della carica conferita dal suffragio popolare.

A questo punto mette anche conto di riferire, per inciso, che ai vari problemi dianzi accennati si è ispirata una mozione presentata all'inizio dell'anno dal gruppo consiliare del Partito comunista italiano al comune di Pordenone. Il consiglio comunale di detto capoluogo, eletto il 14 otto-

bre 1979 ed ora nel pieno della propria attività, nei primi giorni del corrente mese di febbraio ha discusso ed approvato all'unanimità la cennata mozione; tale episodio sta a denotare come l'argomento sia particolarmente sentito negli ambienti politici ed amministrativi locali nonché a livello di categorie sociali, di comunità di quartiere e di gruppi.

Sia quindi consentito confidare nella positiva considerazione delle ragioni che ispirano la presente iniziativa, che mira solo ad eliminare — nell'interesse pubblico — una situazione di eccessiva disparità di trattamento, contemperando il vantaggio e le aspettative degli enti e delle collettività locali con le superiori esigenze perseguite dalla legge 3 gennaio 1978, n. 3.

Evidenti ragioni di tempo impongono anche di chiedere che la presente proposta abbia ad essere discussa e vagliata con tutta l'urgenza del caso.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

Il secondo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nell'anno 1978 e nel primo semestre del 1979 verranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1983; quelli eletti nel secondo semestre del 1979 verranno invece rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1985 ».

Art. 2.

Il terzo comma dell'articolo 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 3, è sostituito dal seguente:

« Tutti i consigli comunali e provinciali eletti nell'anno 1980 e nel primo semestre del 1981 verranno rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1985; quelli eletti nel secondo semestre del 1981 verranno invece rinnovati, con le modalità di cui all'articolo 2, in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 15 giugno dell'anno 1987 ».